

Sistema socio-sanitario	Dipartimento Amministrativo Controllo, Affari Generali e Legali
 Regione Lombardia	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento
ATS Milano Città Metropolitana	Corso Italia, 19 - 20122 Milano
	Tel.: 02.85782418 - Fax: 02.85782439
	E-mail - <a href="mailto:tecnicopatrimoniale@ats-milano.it">tecnicopatrimoniale@ats-milano.it</a>

INDIRIZZO
Via Livigno n.3 - Municipio 9 - Milano

TITOLO
<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b> <b>(art. 3, comma 1, lettera b del D.P.R. n. 380/2001)</b>

COMMITTENTE	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ATS della Città Metropolitana di Milano, nella persona del Direttore Generale: Dott. Walter Bergamaschi	Architetto Michela Paris

PROGETTISTA	DIRETTORE LAVORI	IMPRESA AFFIDATARIA
Ing. DOMENICO GABRIELE SERTEC ENGINEERING CONSULTING srl  <small>31 Strada Provinciale 222 10010 Lonzè (TO) TEL. 0125.1970499 FAX 0125.564014 e-mail: <a href="mailto:info.sertec@ilquadrifoglio.to.it">info.sertec@ilquadrifoglio.to.it</a></small>    <a href="http://www.sertec-engineering.it">www.sertec-engineering.it</a>	Architetto Lorenzo Santambrogio	

AMBITO	OGGETTO	NUMERO
ARC	SCHEMA DI CONTRATTO	R

DESCR. AMBITO	Architettonico
---------------	----------------

LIVELLO PROG.	Progetto esecutivo
---------------	--------------------

DATA	07/08/2020	SCALA	-
------	------------	-------	---

REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
E	.../.../.....	...	...	...	...
D	.../.../.....	...	...	...	...
C	.../.../.....	...	...	...	...
B	.../.../.....	...	...	...	...
A	07/08/2020	Consegna progetto esecutivo	A.D.	L.V.	D.G.

FORMATO	A4	CTB	IL_QUADRIF.ctb
---------	----	-----	----------------

NOME FILE	Elab.R_Schema_contratto
-----------	-------------------------

A norma delle vigenti leggi sul diritto d'autore, il presente disegno non può essere riprodotto ne' divulgato a terzi senza il consenso di ATS Milano.
--

## CONTRATTO D'APPALTO

### LAVORI DI RECUPERO DEL SECONDO PIANO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA LIVIGNO N.3 – MILANO (MI).

CIG: \_\_\_\_\_; CUP: \_\_\_\_\_

L'anno duemila\_\_\_\_\_ (202\_) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (A.T.S.), con sede in Milano, Corso Italia 19, C.F. e P.I. 09320520969, nella persona del Direttore Generale, Dott. Bergamaschi Walter, nato a Milano (MI) il 17/07/1964, C.F. BRGWTR64L17F205T domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia che rappresenta (di seguito anche "Committente")

E

\_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, per la carica domiciliato in \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto nella qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ (eventuale) mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ - (mandataria) e \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ (mandante), iscritta presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e al n. R.E.A. (\_\_\_\_) – come da mandato REP. n. \_\_\_\_\_ registrato all'Agenzia delle Entrate di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ serie \_\_\_\_\_, (di seguito anche "Appaltatore").

### PREMESSO

- che con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo di \_\_\_\_\_, per un importo dei lavori da appaltare di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), di cui € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) per costi della sicurezza, già predeterminati dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che a seguito dell'espletamento della procedura aperta esperita, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nel seguito denominato "Codice dei contratti

pubblici", i cui verbali, depositati agli atti d'ufficio, sono stati approvati con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'Appaltatore sopra indicato;

- che il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, commi 7, del Codice dei contratti pubblici;

- che il Responsabile Unico del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data \_\_\_\_\_, depositato agli atti d'ufficio, rubricato al protocollo n. \_\_\_\_\_;

- che le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs 50/2016 sono state effettuate in data \_\_\_\_\_;

- che le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente riconoscono il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori con particolare riferimento:

- alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 - Premesse e Allegati.**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.

2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, sebbene non tutti allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere, come dichiarato in sede di gara per la loro esatta individuazione, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse, i quali assumono valore gerarchico, rispetto al contratto e fra di loro, nell'ordine in cui sono di seguito elencati:

a) il capitolato generale di appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;

b) il capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato "CSA";

- c) gli elaborati grafici progettuali e le Relazioni;
- d) l'elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo;
- e) la copia del modulo "Dettaglio offerta economica" dell'Appaltatore (Allegato 1);
- f) i piani di sicurezza: POS e PSC di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- g) il cronoprogramma dei lavori;
- h) le polizze di garanzia.

4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

5. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

## **Articolo 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa, il cui Codice identificativo di gara (CIG) è \_\_\_\_\_ e il Codice Unico di Progetto (CUP) è D45F20000000002.

2. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.

## **Articolo 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO**

1. L'importo contrattuale per la realizzazione dei lavori ammonta a € \_\_\_\_\_ = (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) di cui:

a) € \_\_\_\_\_ = (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) per la realizzazione dei lavori, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

b) € \_\_\_\_\_ = (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

4. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i. (di seguito denominato Regolamento generale) e dell'art. 14 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

5. L'importo del contratto, relativo alla realizzazione dei lavori, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

#### **Articolo 4 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

#### **Articolo 5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato al successivo comma 3.
3. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito c/o \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, sul conto corrente dedicato di cui all'art.3 della Legge n°136/2010 - codice IBAN: \_\_\_\_\_ per l'impresa \_\_\_\_\_;
4. Le persone delegate ad operare sui conti dedicati avanti indicati sono:
  - a) \_\_\_\_\_ - Codice fiscale \_\_\_\_\_;
  - b) \_\_\_\_\_ - Codice fiscale \_\_\_\_\_;
5. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.
6. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
7. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

8. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 6 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

(Scegliere una delle seguenti opzioni)

(Opzione 1: inizio lavori post-contratto)

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale.

(Opzione 2: inizio lavori d'urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto)

2. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna risultante da apposito verbale, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del Codice dei contratti pubblici. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i dati necessari per consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell' appalto è fissato in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come determinato in sede di offerta.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dei giorni festivi, delle ferie contrattuali nonché dei giorni lavorativi mediamente inattivi per avverse condizioni atmosferiche nella zona e nel periodo interessati dall'esecuzione dell'appalto; pertanto le eventuali giornate di maltempo, nella misura in cui non eccedano, secondo le rilevazioni dell'ARPA, non autorizzano proroghe e/o sospensioni di alcun tipo.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito all'art. 17 del CSA, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

### **Articolo 7 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori

procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. E' altresì ammessa la sospensione dei lavori da parte del RUP anche per cause di pubblico interesse o necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione; qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo. Trovano comunque applicazione i precedenti commi 2 e 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 20 e 21 del CSA.

#### **Articolo 8 - PENALE PER I RITARDI ED INADEMPIENZE**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari a 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La stessa penale trova applicazione, con le modalità previste dall'art. 22 del CSA, anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento)

dell'importo del contratto; se viene superata tale percentuale la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art. 22 del CSA.

4. L'Appaltatore è tenuto al pagamento di penali per inadempimento, al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 73 del CSA.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione gli articoli 25 e 61 del CSA in materia di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti da CSA, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'Appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la cartellonistica di cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere, ivi comprese le aree a traffico limitato (Area C);

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) il passaggio, le occupazioni temporanee di suolo pubblico e relative pratiche;

h) il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo;

l) gli oneri di cui all'art. 25.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.



4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, con requisiti idonei in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

#### **Articolo 10 - CONTABILITÀ DEI LAVORI**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, ed in particolare a quanto disposto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché dall'art. 34 del CSA.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 11 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO**

1. Per l'invariabilità del corrispettivo si rinvia a quanto disposto dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, nonché dall'art. 31 del CSA.

#### **Articolo 12. - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO**

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo salvo che per porre temporaneo rimedio ad una situazione di grave urgenza o necessità, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui agli artt. 43, comma 8, del Regolamento generale, nonché dall'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio agli artt. 41, 42 e 43 del CSA.

#### **Articolo 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

1. All'Appaltatore sarà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 26 del CSA e all'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, un'anticipazione di prezzo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P..

2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 27 del CSA, al netto del ribasso d'asta comprensivi della quota relativa dei costi per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,50%, e delle rate di acconto precedenti, raggiungano un importo non inferiore a € 250.000,00= (euro duecentocinquantamila/00). Il pagamento del corrispettivo è subordinato a alle condizioni indicate all'art. 27 del CSA.

3. In deroga alla previsione del comma 2, al termine dei lavori può essere emessa una rata di acconto per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 2. In tal caso, l'importo complessivo delle rate di acconto liquidabili prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio non potrà superare il 95% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28 del CSA. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti aggiuntivi approvati.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento delle singole rate di acconto sarà effettuato a seguito dell'emissione da parte del Responsabile del Procedimento del relativo certificato di pagamento.

6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa emissione di fatturazione elettronica e, a tal fine sono indicati i seguenti codici:

Codice Univoco Ufficio (\_\_\_\_\_) - Codice IPA (\_\_\_\_\_)

7. L'IVA è a carico di questa Azienda. Si applica l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

8. Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge n. 89 del 23.06.2014, la fattura deve riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG \_\_\_\_\_) senza il quale non è possibile procedere al pagamento della stessa.

9. L'Appaltatore si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture il numero dell'ordine (laddove presente) e il Codice CUP D45F20000000002.

10. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto è effettuato ai sensi dell'art. 28 del CSA. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche del collaudo.

11. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione da parte

dell'Appaltatore di una cauzione o di una garanzia fideiussoria o assicurativa, dell'importo stabilito dal comma 6 dell'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

12. In merito alla tracciabilità dei pagamenti:

- l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;
- l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

[EVENTUALE – in caso di RTI]

[caso 1: pagamenti da effettuarsi esclusivamente a favore dell'impresa capogruppo]

10. I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati integralmente ed esclusivamente a favore dell'impresa

capogruppo \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_  
mediante bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato presso \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_ (Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: \_\_\_\_ - CIN \_\_\_\_ - ABI \_\_\_\_ - CAB \_\_\_\_ - C/C N. \_\_\_\_\_), così come risulta dal mandato collettivo con rappresentanza all'impresa capogruppo e come richiesto e dichiarato dall'impresa capogruppo stessa e dalla/e mandante/i nelle relative comunicazioni, nelle quali sono altresì indicate le persone autorizzate ad operare sugli stessi conti correnti dedicati.

Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che la Stazione Appaltante è liberato totalmente dai propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario, tramite il pagamento dei corrispettivi a favore dell'impresa capogruppo.

[caso 2: pagamenti da effettuarsi a favore di ciascun operatore – capogruppo e mandante/i - per le quote di lavori/prestazioni rispettivamente assunte]

I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati pro-quota a favore di ciascun operatore facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per le

rispettive quote parti di lavori/prestazioni assunte ed eseguite, mediante bonifico bancario / postale sui conti correnti dedicati. Tale modalità di pagamento risulta, altresì, prevista nel mandato collettivo con rappresentanza ed è stata ribadita da tutti i soggetti del raggruppamento nelle relative comunicazioni nelle quali sono anche indicate le persone autorizzate ad operare sui conti correnti dedicati indicati. Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento Temporaneo di imprese ha, altresì, dichiarato espressamente di rispettare gli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

#### **Articolo 14 - RITARDO NEI PAGAMENTI**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel CSA, spettano all'Appaltatore gli interessi legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo CSA.

#### **Articolo 15 – COLLAUDO E GRATUITA MANUTENZIONE**

1. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre il termine previsto dall'art. 102, comma 3 del Codice dei contratti.
2. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine, ai sensi dell'art. 102 comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il Collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del collaudo provvisorio; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
5. Durante l'esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante effettuerà operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

## **Articolo 16- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

2. L'Appaltatore dà atto che la Stazione appaltante ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Codice di comportamento di cui al precedente comma.

3. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

4. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

5. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, o con posta certificata (PEC), con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) mancato inizio effettivo dei lavori (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;

b) frode nell'esecuzione dei lavori;

c) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

f) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - l) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. n°81/2008 e s.m.i.;
  - m) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - n) non assolvimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
  - o) in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
6. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
7. Per quanto qui non richiamano valgono le previsioni contenute all'art. 61 del CSA.

### **Articolo 17 – CONTROVERSIE**

1. Ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei contratti pubblici, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5% ed il 15% di quest'ultimo, il RUP, applica la procedura ivi contemplata.
2. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata entro 90 giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori.
4. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice.
6. Ai sensi dell'art. 209 del Codice dei contratti pubblici si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per ogni controversia relativa all'esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà competente il Foro di Milano.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 18 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al CSA.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, e al capitolato generale d'appalto.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo per la tutela dei lavoratori e per la regolarità contributiva, si fa rimando a quanto stabilito dall'articolo 105, comma 16, del Codice dei contratti pubblici e al CSA.

#### **Articolo 19 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE**

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione



dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'Appaltatore "informa" le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

#### **Articolo 20. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui al citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una comunicazione ovvero una informazione interdittiva nei confronti dell'Appaltatore la Stazione Appaltante potrà recedere/ risolvere il contratto a termini di legge.

3. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice dei contratti pubblici ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Articolo 21 – SUBAPPALTO**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici e di quanto disposto dall'art. 51 del CSA, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Il contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti

dall'articolo 105, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

5. La Stazione appaltante procederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi e con le modalità stabilite all'art. 53 del CSA.

6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempienza contributiva e retributiva e regolarità contributiva, si fa rimando a quanto stabilito dall'art. 105, comma 16, del Codice dei contratti pubblici.

## **Articolo 22 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, per l'importo di euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) pari al \_\_\_\_\_ % per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

## **Articolo 23 - OBBLIGHI ASSICURATIVI**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) sino alle ore 24 della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ come segue:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

partita 1) per danni di esecuzione per un massimale (non inferiore all'importo del contratto) di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_);

partita 2) per responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale (non inferiore a \_\_\_\_\_) di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

3. Tale polizza verrà integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

4. Per quanto non espressamente previsto, si richiama quanto disposto nel CSA all'art. 40.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 24 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici e il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, modificato ed integrato con D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, in quanto applicabile e le altre disposizioni vigenti in materia, il Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49 sulla direzione lavori, il capitolato generale d'appalto, quest'ultimo per la parte in vigore.

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

##### **Articolo 25 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972.

3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.

4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai

sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

6. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data del suo invio all'Appaltatore dopo la sottoscrizione dello stesso delle parti.

7. Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) fogli, compresi gli allegati, occupando n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) facciate.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

.....

(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

.....

(firmato digitalmente)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 del C.C., l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato una precedente offerta di prezzo che è confermata mediante la sottoscrizione del presente contratto, dichiara d'avere l'esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali nonché di accettarle. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Articolo 4. – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Articolo 5. - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

Articolo 6. - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Articolo 8. - PENALE PER I RITARDI

Articolo 13. - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Articolo 16. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Articolo 18. - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E

ASSISTENZA.

Articolo 23. – OBBLIGHI ASSICURATIVI.

Articolo 25. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

Letto confermato e sottoscritto.

Per l'Appaltatore .....

(firmato digitalmente)